

Proponente: 13.A
Proposta: 2023/1941
del 02/11/2023



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1849
del 02/11/2023

ENTRATE

Dirigente: LENZU Dr. Roberto

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

**OGGETTO: SOSTITUZIONE DELLA FIRMA AUTOGRAFA CON L'INDICAZIONE A
STAMPA DEL NOMINATIVO DEL SOGGETTO RESPONSABILE**

OGGETTO: SOSTITUZIONE DELLA FIRMA AUTOGRAFA CON L'INDICAZIONE A STAMPA DEL NOMINATIVO DEL SOGGETTO RESPONSABILE

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che con provvedimento del sindaco protocollo C_H223/C_H223_01 PG/2023/0208439 del 29/08/2023 è stato attribuito l'incarico dirigenziale al sottoscritto della responsabilità di direzione del Servizio Entrate del Comune di Reggio Emilia;
- che con delibera della Giunta Comunale del 12/10/2023 n.238 con la quale è stata conferito al sottoscritto l'incarico di funzionario responsabile relativamente ai tributi e alle entrate non tributarie di competenza del citato Servizio Entrate;

RICHIAMATO:

- l'art.3 del D.Lgs. 12/02/1993 n.39 ad oggetto: "Norma in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche" che dispone:
"1. Gli atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati. 2. Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.";
- l'art.1, comma 87, della Legge 28/12/95 n. 549, ad oggetto "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" che dispone:
"La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione ed accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale";
- l'art 3, comma 4-bis, del D.Lgs. 7/03/2005, n. 82 che dispone:
"4-bis. In assenza del domicilio digitale e fino alla data fissata nel decreto di cui al comma 3-bis, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono predisporre le comunicazioni ai soggetti che non hanno eletto un domicilio digitale ai sensi del comma 1-bis come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata o avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare agli stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39.";
- l'art 2, comma 6-bis, del D.Lgs. 7/03/2005, n. 82 che dispone:
"6-bis. Ferma restando l'applicabilità delle disposizioni del presente decreto agli atti di liquidazione, rettifica, accertamento e di irrogazione delle sanzioni di natura tributaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i termini di applicazione delle disposizioni del presente Codice alle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale.";

CONSIDERATO CHE:

- il codice dell'amministrazione digitale contenuto nel citato D.Lgs. n.82/2005 impone agli enti pubblici la digitalizzazione dei procedimenti e degli atti amministrativi nonché la digitalizzazione dei rapporti con i cittadini;
- il codice dell'amministrazione digitale trova applicazione anche in materia tributaria;
- in ossequio a quanto previsto dal citato codice, il Servizio Entrate, utilizza sistemi informatici, telematici e digitali automatizzati (hardware e software gestionali; portali; banche dati interne e esterne; sistemi di posta elettronica ordinaria e certificata etc.), in dotazione al fine di porre in essere le attività, i procedimenti e gli atti di controllo, di liquidazione, di accertamento, di applicazione delle sanzioni, di riscossione nonché le relative attività connesse quali quelle di immissione e riproduzione dei dati e delle informazioni con riferimento alle entrate di propria competenza;
- in particolare sono utilizzati sistemi informatici e telematici automatizzati nel processo di elaborazione, di perfezionamento, di emissione, di comunicazione-notificazione, di protocollazione e conservazione-archiviazione documentale degli atti di competenza del predetto Servizio;
- per lo svolgimento delle predette attività il predetto Servizio si serve di banche dati interne all'Ente ed Esterne all'Ente meglio identificate in via esemplificativa nella parte dispositiva che segue;
- in particolare, per l'esercizio di detta attività il Servizio utilizza i dati, le informazioni, le dichiarazioni, le istanze gli atti e/o i documenti risultanti a titolo non esaustivo dalle seguenti fonti: acquisiti direttamente da cittadini e contribuenti; banche dati e informazioni costituite, alimentate e gestite internamente dal Servizio Entrate relative all' IMU-ICI-TASI, TARI, Canone Unico, Imposta di Soggiorno; Anagrafe tributaria-Punto Fisco e Catasto-Conservatoria (SISTER) gestite e fornite dall'Agenzia delle Entrate; SOGEL; Sistema informatico dell'Agenzia Entrate Riscossione (già società Equitalia); sistema informatico dei soggetti appaltatori di servizi di supporto o concessionari relativamente all'attività di accertamento e/o di riscossione e soggetti iscritti nell'albo ex art.53 D.Lgs. n.446/97 operanti per il Comune (attualmente Municipia Spa soggetto appaltatore a supporto delle attività di accertamento e riscossione); Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ANPR; anagrafe comunale e nazionale dei residenti all'estero (AIRE); Registro delle Imprese e Repertorio Economico Amministrativo (REA); Pubblico registro automobilistico (PRA); Registro Nazionale degli Aiuti di Stato; sistema informativo del Servizio suap-commerce comunale; sistema informativo dei Servizi e Uffici tecnici comunali; Sistema informatico territoriale (SIT) comunale; sistema informativo di altri servizi uffici comunali; sistemi informativi di altre Pubbliche Amministrazioni e soggetti pubblici; sistema informativo dei Concessionari di servizi pubblici; sistema informativo dei Gestori di servizi di pubblica utilità e/o di pubblico servizio (ENEL; GAS; gestori servizi idrici e gestione rifiuti); sistema informativo del Tesoriere Comunale; sistema informativo di Banche e Poste Italiane Spa; internet.

DATO ATTO CHE:

- per quanto è possibile il Servizio Entrate procederà a emettere atti informatici firmati digitalmente e comunicati-notificati digitalmente in ottemperanza al codice dell'Amministrazione digitale;
- il Servizio Entrate ricorrerà ad emettere atti analogici o copie analogiche di atti digitali da comunicare-notificare con sistemi tradizionali non digitali (posta; messo

notificatore; ufficiale giudiziario; etc.) riportando sugli stessi l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile in luogo della firma autografa dello stesso qualora il ricorso a procedure digitali non risulti possibile (per esempio in caso di notifiche a persone o soggetti non dotati di posta elettronica certificata attiva o recettiva) o contrario ai canoni di economicità e speditezza dell'azione amministrativa (per esempio in caso di formalizzazione e consegna di atti particolari da consegnare fisicamente e direttamente presso gli uffici del Servizio a persone interessate presenti);

RITENUTO:

- opportuno a soddisfacimento delle esigenze di speditezza, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa rilasciare il presente atto autorizzativo e attuativo delle sopra esposte disposizioni di legge sostituendo la propria firma autografa con l'apposita dicitura a stampa meglio riportata nella parte dispositiva che tenga conto di quanto dato atto sopra;

ATTESO CHE:

- sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 18/082000 n.267/2000;
- il presente provvedimento, non comportando impegni di spesa, non è trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario per il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Quanto sopra ritenuto e premesso

D E T E R M I N A

in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 87, della Legge 28/12/95 n. 549 e dall'art.3 del D.Lgs. 12/02/1993 n.39 e in qualità di funzionario responsabile delle entrate, tributarie e patrimoniali, di competenza del Servizio Entrate:

1) di autorizzare e disporre la sostituzione della propria firma autografa con l'indicazione e stampa del nominativo del sottoscritto, come segue: "*IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ENTRATE FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO ROBERTO LENZU*" negli avvisi, atti e/o documenti tributari e amministrativi comunque denominati relativi alla liquidazione, all'accertamento, alla rettifica, all'annullamento, alla revoca, all'applicazione delle sanzioni, alla riscossione ed a qualsiasi altro atto tributario e amministrativo relativo alle entrate, tributarie e patrimoniali, di competenza del Servizio Entrate, elaborati, emessi e stampati tramite gli strumenti, i software, gli hardware e i sistemi informatici automatizzati in dotazione al Servizio stesso o comunque utilizzati per emettere atti del Comune compresi quelli messi a disposizione da parte dei soggetti concessionari o appaltatori di servizi di supporto all'accertamento o alla riscossione anche coattiva (attualmente Municipia Spa in qualità di soggetto appaltatore dei servizi di supporto all'accertamento e alla riscossione anche coattiva);

2) di disporre che sia comunicata per posta ordinaria o notificata con raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica, con firma autografa da intendersi sostituita a mezzo stampa predisposta ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 12/12/1993 n.39, degli atti nativi digitali firmati digitalmente nelle ipotesi di assenza o non funzionamento del domicilio digitale; di assenza di elezione di domicilio digitale o in caso di impossibilità di notifica al domicilio digitale eletto da parte del diretto interessato;

3) di indicare che le banche dati e le fonti delle banche dati utilizzate dal Servizio Entrate sono a titolo non esaustivo quelle meglio precisate nella premessa che precede la quale si richiama quale parte integrante della presente disposizione;

4) di riservare a se il potere di apporre la propria firma autografa sugli atti cartacei di propria competenza qualora lo si ritenesse necessario o opportuno;

5) di dare atto che l'autorizzazione si intende confermata, fino a nuova disposizione, anche nell'ipotesi di adozione di software e/o fonti di banche dati differenti, in sostituzione o in aggiunta di quelli indicati in premessa, per la gestione delle citate entrate.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ENTRATE
ROBERTO LENZU

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.